



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.autorizzazioniambientali@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO UFFICIO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATE AMBIENTALI
Via Massimo D'Azeglio 8 - 12100 Cuneo tel. 0171445372
fax 0171445582

2011/08.02/000174

MARCA DA BOLLO N. 01130506405594

RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA A FAVORE ALLA DITTA GALLETTO LORENZO CON SEDE LEGALE IN MORETTA, VIA RUFFIA, 4 ED IMPIANTO IN SALUZZO, VIA CAGNOLA, 65 - FRAZ. CERVIGNASCO. ATTIVITÀ IPPC: 6.6. - "IMPIANTI PER L'ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI CON PIÙ DI: B) 2000 POSTI SUINI DA PRODUZIONE (DI OLTRE 30 KG)"

Premesso che

- in data 30/10/2007, con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 1125, valida sino al 30/10/2012, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della ditta GALLETTO Lorenzo con sede legale in Moretta, Via Ruffia, 4 ed impianto sito in Saluzzo, Via Cagnola, 65 - Fraz. Cervignasco, per l'esercizio dell'attività IPPC 6.6. - Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe;
- in data 30/04/2012, la ditta GALLETTO Lorenzo con sede legale in Moretta, Via Ruffia, 4 - P. IVA 02514980040 - gestore dell'impianto sito in Saluzzo, Via Cagnola, 65 - Fraz. Cervignasco - ha presentato, nei termini di legge, istanza e relativa documentazione tecnica intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6.: Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);
- in data 27/04/2012, la ditta GALLETTO Lorenzo ha effettuato il versamento della tariffa istruttoria ex D.M. 24/04/2008, relativa al rinnovo della presente autorizzazione, a favore della Provincia di Cuneo;
- con nota prot. n. 58511 del 25/06/2012 è stata convocata, per il giorno 17/09/2012, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta GALLETTO Lorenzo, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - due Istruttori Tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia,
 - un Collaboratore Tecnico Professionale per l'Arpa - Dipartimento Provinciale di Cuneo,
 - il titolare ed un consulente della ditta GALLETTO Lorenzo;

- i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, ravvisata la necessità di acquisire i chiarimenti necessari e considerato che la documentazione risulta da integrare in modo sostanziale, hanno concordato sul fatto di non esprimere alcun parere al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con nota prot. n. 2980 del 14/01/2013 la Provincia di Cuneo ha chiesto l'invio dei chiarimenti e delle integrazioni, volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 28/03/2013 la ditta GALLETTO Lorenzo ha inviato la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 29934 del 09/04/2013, al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione è stata convocata una seconda Conferenza di Servizi alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta GALLETTO Lorenzo, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - due Istruttori Tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia,
 - un Collaboratore Tecnico Professionale per l'Arpa - Dipartimento Provinciale di Cuneo,
 - un Veterinario per l'ASL CN1 di Fossano;
 - un consulente della ditta GALLETTO Lorenzo;
- nel corso della Conferenza, il rappresentante della ditta ha chiesto la sospensione del procedimento istruttorio, anche alla luce delle osservazioni sollevate e in ordine alla necessità di acquisire ulteriori chiarimenti ed integrazioni;
- con nota prot. n. 45469 del 27/05/2013 la Provincia di Cuneo ha preso atto della richiesta di sospensione e ha chiesto l'invio di chiarimenti e integrazioni, volte a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- in data 05/09/2013 la ditta GALLETTO Lorenzo ha inviato la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 78916 del 13/09/2013, al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione, è stata convocata una terza Conferenza di Servizi alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Saluzzo, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta GALLETTO Lorenzo, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza,
 - due Istruttori Tecnici per il Settore Tutela Territorio della Provincia,
 - un Collaboratore Tecnico Professionale per l'Arpa - Dipartimento Provinciale di Cuneo,
 - un Veterinario per l'ASL CN1 di Fossano;
 - il titolare ed un consulente della ditta GALLETTO Lorenzo;
- la Conferenza, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte degli Enti ed Organi tecnici convocati, al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, previa acquisizione di alcuni chiarimenti ed integrazioni;

- il contributo ARPA Piemonte, illustrato in sede di prima Conferenza e trasmesso con nota prot. n. 93649 del 17/09/2012, contiene, tra l'altro, il profilo di controllo di parte pubblica - individuato per l'impianto in oggetto - da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
- in data 06/11/2013, la ditta GALLETTO Lorenzo ha inviato una nota integrativa rispetto a quanto dichiarato in sede di ultima Conferenza di Servizi;
- in data 15/05/2013, con nota prot. n. 41872, è stato chiesto il certificato antimafia e, con nota prot. n. 24090 del 21/05/2013, la Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato che non risultano cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159;

considerato che

- per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-*sexies*, comma 3 del medesimo decreto;
- l'art. 29-*septies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che, qualora risulti necessario per la riduzione o la prevenzione dell'inquinamento, la Provincia possa prescrivere l'adozione di misure più rigorose di quelle imposte dalla normativa ambientale o ottenibili con le migliori tecniche disponibili;

ritenuto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1125 del 30/10/2007;

esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza e ritenutala utile ed esauriente ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. ed, in particolare, il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, che ha inserito la disciplina dell'A.I.A. al titolo III bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. abrogando il relativo D.Lgs. 59/05;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”; pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

evidenziato che:

- sei mesi prima della scadenza è stato chiesto dalla ditta il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e, pertanto, il gestore ha potuto continuare l'attività sulla base del precedente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1 D.Lgs. 128/2010;
- si tratta di installazione esistente, che svolge attività già ricompresa all'Allegato I al D.Lgs. 59/05, per la quale il procedimento di rinnovo era in corso alla data del 7 gennaio 2013,

pertanto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 46/2014, lo stesso viene concluso con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza;

atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

- 1) **di rinnovare sino a tutto il 30/04/2024**, ai sensi dell'art. 29-*octies*, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in capo alla ditta GALLETTO Lorenzo con sede legale in Moretta, Via Ruffia, 4 - P. IVA 02514980040 - **l'Autorizzazione Integrata Ambientale**, per l'impianto sito nel Comune di Saluzzo, Via Cagnola, 65 - Fraz. Cervignasco, per l'esercizio dell'**Attività IPPC: 6.6.** - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: **b) 2000** posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)";
- 2) **di vincolare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento**;
- 3) **di stabilire che** le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell'**Allegato tecnico n. 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento**;
- 4) **che**, in caso di modifiche degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia di Cuneo, in carta legale e mediante raccomandata A.R., **entro trenta giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- 5) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Saluzzo, al Dipartimento Provinciale dell'Arpa di Cuneo, all'ASL CN 1 Servizio di Igiene Pubblica di Saluzzo ed al Servizio Veterinario di Fossano ed all'Assessorato Ambiente della Regione Piemonte;

- 6) **che** il presente provvedimento deve sempre essere **custodito**, anche in copia, presso l'impianto;
- 7) **di dare atto che** il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia;
- 8) **di dare infine atto che** avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente entro i termini previsti dalla legge;

EVIDENZIA

- che, a norma dell'art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX del D.Lgs. 128/10, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- **che il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **registrazione delle fertilizzazioni** e di **documentazione del trasporto**, secondo le disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
- che, in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
- che il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;

- che l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;
- che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente provvedimento, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela Territorio della Provincia di Cuneo – Via Massimo d'Azeglio, 8;
- che, **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, il Gestore deve presentare domanda di **rinnovo dell'autorizzazione**, secondo le modalità definite dalla Provincia e corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-*ter*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che la Provincia si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare con successivo provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rinnova ogni dieci anni, a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento, le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, confermandole o aggiornandole;
- che il presente provvedimento non sostituisce gli adempimenti dovuti nè costituisce avvallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte**. Nel caso specifico, tra l'altro, le strutture di allevamento devono essere adeguate alle disposizioni del D.Lgs. 07/07/2011, n. 122, nelle modalità e nei tempi stabiliti dagli organi competenti;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Luciano FANTINO

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rinnovo

GALLETTO LORENZO – SALUZZO – Via Cagnola, 65

ALLEGATO TECNICO 1

Sommario

<u>INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE</u>	2
<u>CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC</u>	2
<u>Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute</u>	2
<u>Consistenza</u>	3
<u>Tecniche di stabulazione</u>	3
<u>Confronto con le MTD</u>	3
<u>Valutazione consumi e aspetti ambientali</u>	4
<u>Produzione e gestione effluenti zootecnici</u>	4
<u>Consumi idrici ed energetici</u>	6
<u>Emissioni in atmosfera</u>	7
<u>Scarichi acque reflue</u>	7
<u>Gestione rifiuti</u>	8
<u>QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI</u>	8
<u>Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici</u>	8
<u>Prescrizioni</u>	8
<u>Emissioni sonore</u>	10
<u>Quadro emissivo e limiti di emissione</u>	10
<u>Uso dell'acqua e scarichi acque reflue</u>	10
<u>Prescrizioni</u>	10
<u>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</u>	10
<u>Emissioni in atmosfera</u>	11
<u>Prescrizioni</u>	11
<u>Quadro emissivo</u>	11

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Saluzzo, in Via Cagnola, 65 – Fraz. Cervignasco, ed è localizzato in area agricola, a circa 10 km dal centro abitato.

Le strutture dell'impianto sono ascritte al Foglio 3, particella n. 96 del Comune di Saluzzo.

Il Comune sede dell'impianto è **inserito** nelle zone di Piano per la qualità dell'aria di cui alla L.R. 7 aprile 2000, n. 43.

La classificazione acustica del Comune di Saluzzo inserisce il sito dell'allevamento in classe III – "Aree di tipo misto". L'allevamento è ubicato ad un centinaio di metri dal confine con il territorio comunale di Torre San Giorgio, e non si rilevano accostamenti critici.

Il contesto territoriale nel quale è inserito l'allevamento è di tipo agricolo e, pertanto, comporta la presenza di ricettori sensibili costituiti da abitazioni rurali, anch'esse inserite in classe III.

In particolare, si segnalano due fabbricati rurali pochi metri a est e a nord dell'allevamento.

CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, come impianto "esistente" ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con la presenza di capannoni "nuovi" (ai sensi della medesima normativa), con la Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 1125 del 30/10/2007, per l'esercizio dell'attività IPPC cod. 6.6 - "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe".

Durante il periodo di validità dell'AIA non sono intercorse variazioni nell'allevamento dei suini da ingrasso e da riproduzione.

Con la presentazione del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore dell'impianto ha indicato il percorso di modifiche intraprese:

- strutturali: modifica delle strutture di stabulazione nei ricoveri Grande e Piccolo Nuovo;
- gestionali: modifica delle categorie allevate, con rinuncia all'allevamento delle scrofe e conversione ad ingrasso esclusivo.

Presso l'impianto, pertanto, viene condotta l'attività di **allevamento suini da ingrasso**.

In particolare, i suinetti (25-30 Kg) arrivano in azienda e vengono stabulati nelle porcilaie fino a raggiungere il peso utile di vendita pari a 160 Kg. Il ciclo produttivo è di 180 giorni, per un totale di 1,5-2 cicli/anno; il vuoto sanitario è pari a 20 giorni.

L'azienda utilizza un sistema di tutto pieno-tutto vuoto e, pertanto, risultano contemporaneamente presenti nell'impianto capi di uguale categoria; i suini vengono stabulati nel medesimo reparto dall'arrivo sino al raggiungimento del peso di macellazione.

Consistenza

Nelle strutture di allevamento, potenzialmente, sono presenti 3.401 posti per capi suini. La consistenza effettiva, al netto dei capi in infermeria, risulta pari a 3.228 suini mediamente allevati in un anno. I capi risultano ripartiti nei seguenti ricoveri:

Ricovero		Categoria capi allevati	n. posti potenziali	n. capi allevabili
Nuovo	Piccolo	Suini grassi da salumificio (30-160 kg)	802	764
	Grande		1.637	1.548
Vecchio	1		561	531
	2		355	339
	3		46	46
Tot. n. posti/capi			3.401	3.228
n. posti infermeria				173

Tecniche di stabulazione

I suini sono allevati in 5 porcilaie (Nuova piccola e grande e Vecchia 1-2-3). In ciascun ricovero alcuni box sono destinati ad infermeria.

I sistemi di stabulazione sono costituiti da pavimenti totalmente fessurati con fosse di stoccaggio sottostanti utilizzate esclusivamente per la veicolazione dei liquami. Le fosse, presenti nei ricoveri di nuova realizzazione, sono dotate di sistema a vacuum.

Confronto con le MTD

In merito alle tecniche di stabulazione, nel complesso dell'allevamento risultano presenti strutture con sistemi non in linea con le Migliori Tecniche Disponibili (ricoveri: Vecchio 1-2-3) e strutture che utilizzano tecniche annoverabili fra le MTD (ricovero: Nuovo Piccolo e Grande).

Nella tabella seguente sono riportati i ricoveri di allevamento e le relative tecniche di stabulazione, con riferimento alle MTD:

PORCILAIA		CATEGORIA	STABULAZIONE	MTD si/no
Nuovo	Piccola	Suini grassi da salumificio (30-160 kg)	Pavimento totalmente fessurato e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	Si
	Grande			
Vecchio	1		Pavimento totalmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante	No
	2			
	3			

Trattandosi di un allevamento "esistente" ai sensi della specifica normativa, con ricoveri "nuovi", laddove le tecniche di stabulazione non sono MTD, in sede di rilascio dell'AIA il gestore aveva valutato non sostenibile il costo della conversione alle MTD, sulla base di una valutazione del rapporto tra i benefici ambientali ottenibili ed il costo economico da sostenere per l'integrale ristrutturazione dei sistemi di stabulazione.

Le vasche esterne di stoccaggio degli effluenti zootecnici sono in linea con le MTD:

- vasche fuori terra presenti nel sito di Saluzzo e Villafranca Piemonte, con copertura galleggiante costituita da crosta naturale;
- vasche del sito di Moretta, Via Ruffia n. 4, interrate e coperte da soletta di cemento.

Lo spandimento in agricoltura degli effluenti zootecnici è effettuato con tecnica MTD, tramite autobotte dotato di bande rasoterra.

Il Gestore ha dichiarato di adottare sistemi corrispondenti alle MTD in materia, tra l'altro, di tecniche nutrizionali, buone pratiche di allevamento e riduzione dei consumi idrici ed energetici.

Valutazione consumi e aspetti ambientali

Sulla base delle valutazioni dei report annuali trasmessi dalla Ditta, nonché in considerazione dei controlli effettuati da ARPA Piemonte, non sono state segnalate particolari problematiche ambientali.

Si riportano, in particolare, le valutazioni relative ai seguenti aspetti:

Produzione e gestione effluenti zootecnici

I suini potenzialmente allevabili dalla ditta GALLETTO Lorenzo, al lordo dei capi in infermeria e del vuoto sanitario, sono pari a 3.401 capi e producono annualmente 11.325 mc di liquami. Le acque meteoriche captate dalle vasche per lo stoccaggio dei reflui zootecnici risultano pari a 440 mc.

In particolare, l'allevamento oggetto della presente autorizzazione, sito in Saluzzo - Via Cagnola n. 65, produce i seguenti quantitativi di liquami:

n. CAPI – sito Saluzzo, Via Cagnola n. 65	Produzione di liquami zootecnici (mc)	Quantità di acque meteoriche (mc)	Totale reflui zootecnici (mc)	Stoccaggio necessario (mc)
3.401 (al lordo dei capi in infermeria e del vuoto sanitario pari a 20 giorni) - consistenza potenziale -	11.325	440*	11.765	5.800 per la consistenza potenziale
3.228 (al netto dei capi in infermeria e del vuoto sanitario pari a 20 giorni) - consistenza effettiva -	10.160		10.600	5.227 per la consistenza effettiva

*acque meteoriche captate dalle strutture di stoccaggio, scoperte, dei siti di Saluzzo e Villafranca Piemonte.

L'impianto IPPC sito in Saluzzo, Via Cagnola n. 65, dispone di strutture di stoccaggio proprie e può avvalersi di vasche di contenimento presenti presso altri allevamenti condotti dal medesimo Gestore. Pertanto, nella tabella seguente sono riportate le strutture di

stoccaggio dichiarate dal Gestore ai fini del contenimento degli effluenti zootecnici prodotti presso l'allevamento oggetto del presente provvedimento:

Sito di allevamento	Descrizione vasche di stoccaggio	Capacità (mc) (al netto del franco di sicurezza pari a 10 cm)	
		Parziale	Totale
Saluzzo – Via Cagnola n. 65	Prevasca	39	3.739
	Vasche circolari fuori terra	1.850	
		1.850	
Villafranca Piemonte (*)	Vasca circolare fuori terra	1.111	1.586
	Vasche rettangolari fuori terra	58	
		93	
		323	
Altri allevamenti del medesimo Gestore	Sito di Moretta – Via Ruffia n. 4 (*) (§)	116	386
		90	
	Vasche interrato	180	
	Altre vasche	90	
Totale capacità		5.800	

(*) Le strutture di stoccaggio presenti presso i siti aziendali di Villafranca Piemonte e Moretta – Via Ruffia n. 4, che il Gestore considera a disposizione dell'allevamento sito in Saluzzo – Via Cagnola n. 65 risultano dalla Comunicazione di utilizzo agronomico ai sensi del Regolamento 17/R del 2007 e s.m.i., effettuata in data 17/10/2013.

(§) Le strutture di stoccaggio presenti presso il sito aziendale di Moretta – Via Ruffia n. 4 sono state dichiarate a disposizione dell'allevamento sito in Saluzzo – Via Cagnola n. 65 con la nota sottoscritta dal Gestore in data 06/11/2013, in sostituzione delle vasche a suo tempo dichiarate disponibili presso l'allevamento aziendale sito in Moretta – Regione Boglio n. 3 bis.

Pertanto, nel complesso, le strutture di stoccaggio a disposizione dell'allevamento sito in Saluzzo, Via Cagnola n. 65, **sono sufficienti** ad assicurare una permanenza dei liquami pari ad almeno 180 giorni, prima dell'avvio all'utilizzazione agronomica:

- le volumetrie complessivamente disponibili presso i siti aziendali di Saluzzo e Villafranca Piemonte (cfr. tabella di cui sopra) sono sufficienti ad assicurare il rispetto dei tempi di detenzione dei liquami per la consistenza di allevamento effettiva;
- considerando anche le volumetrie disponibili presso altri siti aziendali, condotti dal medesimo Gestore, risulta verificata la possibilità di rispettare i tempi di detenzione dei liquami anche per la consistenza potenziale.

Tenuto conto delle diverse unità locali gestite dalla medesima Ditta, compreso un altro impianto IPPC oltre a quello oggetto del presente provvedimento, si ritiene che:

- 1) debba essere assicurata la registrazione delle movimentazioni dei liquami tra le varie sedi aziendali;
- 2) ogni singola struttura di stoccaggio debba essere utilizzata in via esclusiva per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici relativi ad un solo allevamento ed, in ogni caso, i liquami prodotti presso l'impianto di Saluzzo, Via Cagnola n. 65 non possono essere stoccati nelle vasche poste al di sotto del grigliato di stabulazione di altri allevamenti aziendali;
- 3) in ogni momento, l'adeguatezza delle strutture di stoccaggio – ossia la correttezza della gestione – debba essere valutata in funzione della consistenza potenziale degli impianti IPPC ed almeno di quella effettiva degli altri allevamenti non IPPC, condotti dallo stesso Gestore (gli effluenti zootecnici sono quantificati come da D.P.G.R. 29/10/2007 e s.m.i.).

In proposito, si stabiliscono apposite prescrizioni.

Gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono interamente avviati all'utilizzazione agronomica sui terreni in disponibilità alla ditta, dopo un periodo di maturazione nelle strutture di stoccaggio.

Dall'Anagrafe agricola unica del Piemonte, nell'ambito della comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. si possono rilevare i seguenti dati tecnici:

- il numero dei capi allevati, suddivisi per categorie;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- elenco dei terreni a disposizione dell'azienda.

Consumi idrici ed energetici

Il Gestore, relativamente ai consumi idrici, non dichiara modifiche rispetto all'AIA rilasciata, pertanto le acque utilizzate nell'allevamento provengono dal pozzo privato la cui regolarità della concessione era stata a suo tempo verificata in sede di rilascio dell'AIA.

Il fabbisogno idrico dello stabilimento è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'alimentazione e l'abbeveraggio dei suini mediante succhiotti antispreco, in misura minore per la pulizia delle strutture tramite idropulitrice ad alta pressione utilizzata durante i periodi di vuoto sanitario.

Non sono installati in azienda impianti di produzione di energia elettrica. L'energia è pertanto acquistata dalla rete ed utilizzata per l'illuminazione dei locali di stabulazione e l'alimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (apparecchiature per la preparazione e distribuzione automatica delle razioni, sistema di ventilazione forzata, pompe e cella frigorifera). In caso di mancanza di corrente elettrica, l'impianto dispone di un generatore ad avvio manuale.

Le modifiche gestionali intervenute all'impianto e descritte precedentemente avranno ripercussioni sotto il profilo energetico, in particolar modo per quanto concerne l'energia termica. Nella nuova configurazione aziendale (allevamento esclusivo di suini da ingrasso) infatti, i locali di stabulazione non saranno riscaldati e l'azienda non produrrà più energia termica. Di conseguenza, il gasolio agricolo acquistato sarà utilizzato unicamente per il funzionamento delle trattrici, impiegate per lo spandimento dei reflui e per le pratiche agronomiche di coltivazione erbacea.

Il gasolio agricolo è stoccato all'interno di un serbatoio interrato della capacità pari a 8.000 litri.

I consumi idrici ed energetici dichiarati sono i seguenti:

	ACQUA	ENERGIA ELETTRICA	GASOLIO per autotrazione
Consumi 2012	6.155 mc	28,555 MWh	30.000 litri
Consumi specifici	≈ 5,53 litri/capo/giorno	25,6 Wh/capo/giorno	-

I consumi specifici risultano essere in linea a quelli riportati nel D.M. 29/01/2007.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca e metano derivanti dalla fase di stabulazione, stoccaggio e spandimento degli effluenti zootecnici.

Per quanto riguarda le tipologie di stabulazione adottate nei ricoveri di allevamento e le strutture utilizzate per lo stoccaggio dei reflui zootecnici, si veda in proposito quanto riportato al precedente paragrafo *“Produzione e gestione effluenti zootecnici”*

La ventilazione è:

- naturale nei capannoni “Nuovo piccolo”, “Vecchio 1”, “Vecchio 2” e “Vecchio 3”, realizzata tramite finestre a nastro sulle pareti laterali con movimentazione automatica e cupolino centrale azionato manualmente;
- forzata nel capannone “Nuovo grande”, dove le ventole aspirano l’aria e la veicolano all’esterno: l’aria entra dal cupolino in alto e passa attraverso aperture con guaine sollevabili (flap); le finestre presenti vengono aperte manualmente.

Presso l’allevamento non è presente alcun impianto di macinazione.

Il mangime viene stoccato nei sili aziendali che vengono caricati dall’alto per caduta attraverso una bocca munita di tappo posta sulla sommità. La bocca viene chiusa al termine dell’operazione.

Le emissioni generate dall’allevamento sono stimate con l’utilizzo del programma CRPA e risultano essere le seguenti:

EMISSIONI DALL’ALLEVAMENTO potenzialità pari a **3.228** tulli appartenenti alla sottocategoria *“Suino pesante”* (25÷160 kg – peso vivo medio per capo pari a 90 kg) e peso vivo mediamente presente nell’anno pari a 274,60 t

Inquinante	Stabulazione (t/a)	Stoccaggio (t/a)	Trattamento (t/a)	Spandimento (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	6,5	1,5	-	7,1	15,1
CH ₄	0,1	20,3	-	-	20,4
Polveri	-	-	-	-	-

Il Gestore ha effettuato un confronto tra la situazione aziendale e il sistema di riferimento, stimando riduzioni del flusso di ammoniaca pari al 39% e di metano pari al 60%.

L’abbattimento, per il metano, è dovuto quasi esclusivamente dalla tecnica di stabulazione utilizzata per i ricoveri “nuovo piccolo” e “nuovo grande”.

Scarichi acque reflue

Non sono intercorse modifiche rispetto all’AIA rilasciata:

- nel complesso IPPC non è attuato né previsto alcun trattamento delle deiezioni animali, che sono avviate ad utilizzo agronomico, pertanto, non sono presenti scarichi di acque reflue industriali. Le acque reflue derivanti dai lavaggi dei locali di stabulazione sono gestite unitamente alle deiezioni animali (liquami);
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, utilizzati dagli addetti, confluiscono in una fossa a tenuta che viene svuotata da ditta specializzata e gestita come rifiuto; pertanto, l’allevamento non origina scarichi di acque reflue domestiche.

Non sono state apportate modifiche al piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i a suo tempo approvato in sede di rilascio dell’AIA e, pertanto, la ditta fa espresso riferimento alla documentazione presente agli atti.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo e gestione effluenti zootecnici

Prescrizioni

1. L'impianto può essere utilizzato per l'**allevamento di suini da ingrasso**. La potenzialità autorizzata è pari a **3.401 posti**, con particolare riferimento ai capi suini da produzione (di oltre 30 kg) riportati nel capitolo "CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITA' CRITERI IPPC";
2. le strutture di stoccaggio a disposizione del Gestore, per il contenimento degli effluenti zootecnici prodotti nell'allevamento oggetto della presente autorizzazione, devono sempre avere una **capacità non inferiore a 180 giorni**. In proposito:
 - 2.1. in ogni momento, l'adeguatezza delle strutture di stoccaggio – ossia la correttezza della gestione – deve essere verificata in funzione della consistenza potenziale degli impianti IPPC ed almeno di quella effettiva degli altri allevamenti non IPPC, condotti dallo stesso Gestore (gli effluenti zootecnici sono quantificati come da D.P.G.R. 29/10/2007 e s.m.i.);
 - 2.2. ogni singola struttura di stoccaggio deve essere utilizzata in via esclusiva per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici relativi ad un solo allevamento ed, in ogni caso, i liquami prodotti presso l'impianto di Saluzzo, Via Cagnola n. 65 non possono essere stoccati nelle vasche poste al di sotto del grigliato di stabulazione di altri allevamenti aziendali;
3. presso l'allevamento deve essere conservato a disposizione degli Organi di controllo, nonchè regolarmente aggiornato ad ogni movimento, un registro dei trasferimenti di liquami destinati a stoccaggio presso altre sedi aziendali;
4. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando, in particolare, le Migliori Tecniche Disponibili;
5. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
6. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
7. l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
8. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

9. le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento; in particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al precedente capitolo "CARATTERISTICHE ALLEVAMENTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC". La consistenza suddetta deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 15;
10. il gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
11. il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia;
12. le operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono avvenire all'interno dei casi e delle procedure previste dalla normativa vigente (Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i.);
13. l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata per mezzo di un sistema o una tecnica riconosciuta come Migliore Tecnica Disponibile; **le relative apparecchiature devono essere prontamente disponibili, presso l'allevamento;**
14. nel corso delle operazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, il Gestore deve rispettare la normativa igienico-sanitaria, le norme urbanistiche e le disposizioni concernenti le aree sensibili e le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
15. ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
16. la ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
17. al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
18. il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
19. la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;

20. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
21. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Emissioni sonore

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale.

Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Saluzzo (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 18/08/2007) e sue eventuali varianti.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

1. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
2. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata presso l'allevamento;
3. deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
4. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

1. Il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche deve essere messo in atto, così come approvato;
2. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
3. devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta e/o trattamento proposti nel piano di prevenzione e gestione;
4. le movimentazioni di effluenti zootecnici e rifiuti non devono causare contaminazioni di acque superficiali o sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.

Per quanto riguarda la raccolta, il trattamento e l'immissione nell'ambiente delle acque meteoriche di seconda pioggia e di quelle ricadenti sulle coperture, si deve fare riferimento a

quanto eventualmente disposto dal Regolamento Edilizio Comunale e delle N.T.A. del PRGC vigente.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

1. il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli;
2. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
3. devono essere attuati i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo; gli stessi devono essere mantenuti sempre in efficienza.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: Ditta GALLETTO Lorenzo - Via Cagnola n. 65 - SALUZZO			EMISSIONI DIFFUSE	
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1-D12	<p>CAPANNONI DI ALLEVAMENTO SUINI: “Nuovo piccolo”, “Vecchio 1”, “Vecchio 2” e “Vecchio 3”.</p> <p>Finestre laterali per ogni lato dei capannoni; cupolino continuo sul colmo del tetto.</p>	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE PER LE TECNICHE DI STABILAZIONE PRESENTI CFR. PARAGRAFO “TECNICHE DI STABILAZIONE”
D13-D16	<p>CAPANNONE DI ALLEVAMENTO SUINI “Nuovo grande”.</p> <p>Finestre laterali per ogni lato del capannone; cupolino continuo sul colmo del tetto e ventilazione forzata.</p>	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE FORZATA PER LE TECNICHE DI STABILAZIONE PRESENTI CFR. PARAGRAFO “TECNICHE DI STABILAZIONE”
D17-D22	<p>n. 6 VASCHE FUORI TERRA:</p> <p>n. 2 vasche circolari a Saluzzo, Via Cagnola n. 65 n. 1 vasca circolare a Villafranca Piemonte n. 3 vasche rettangolari a Villafranca Piemonte</p>	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	ADEGUATO SISTEMA DI COPERTURA GALLEGGIANTE MTD (CROSTA NATURALE), CON SISTEMI DI GESTIONE DELLA RIMOZIONE E MOVIMENTAZIONE DEGLI EFFLUENTI TALI DA NON CREARE ROTTURE O DISCONTINUITA' NELLA CROSTA DI COPERTURA
D23-D25	<p>n. 3 VASCHE INTERRATE</p> <p>a Moretta, Via Ruffia n. 4</p>	EMISSIONE DIFFUSA	NH ₃ CH ₄	COPERTURA CON SOLETTA DI CEMENTO
D26-D31	<p>n. 6 SILOS STOCCAGGIO MANGIME (n. 2 silos stoccaggio siero)</p>	EMISSIONE DIFFUSA	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I. (PARTE V, ALL. 4, PARTE I)	

D32	n. 1 SERBATOIO STOCCAGGIO GASOLIO	SFIATI	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.LGS. 152/06 E S.M.I.
-----	-----------------------------------	--------	--

Autorizzazione integrata ambientale

Rinnovo

GALLETTO LORENZO – SALUZZO – Via Cagnola, 65

ALLEGATO TECNICO 2

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

PREMESSA	2
CICLO PRODUTTIVO (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	3
PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	3
GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	4
UTILIZZO DELL'ACQUA (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	5
CONSUMI ENERGETICI (CONTROLLI A CARICO DEL GESTORE)	6
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	6

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie d'impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell'allegato tecnico 1, devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Comune sede dell'impianto, devono essere organizzati in forma chiara ed utilizzabile.
4. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
5. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero di capi prodotti suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Per capi prodotti si intende il numero di capi che hanno terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Presenza media di capi suddivisi per categoria	Misura diretta	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità oppure %	-	-	Riepilogo annuale	

PROTEZIONE SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Tenuta idraulica	Misure dirette discontinue	-	-	Serbatoio interrato di stoccaggio gasolio utilizzato	Ogni due anni	Esiti da inserire nella relazione annuale

GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Effluenti zootecnici trasferiti a stoccaggio esterno al sito di Saluzzo, Via Cagnola	-	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle operazioni di trasferimento di liquami destinati a stoccaggio presso altre sedi aziendali – indicazione di data, quantità di liquame trasferito, sede aziendale e vasca di destinazione	-	Immediatamente all'atto di ogni movimento di liquami presso altre sedi aziendali Riepilogo annuale	Registro sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni. Riepilogo dei movimenti effettuati nell'arco di ogni anno da inserire nella relazione annuale.
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico	-	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro delle fertilizzazioni, dedicato allo scopo, delle quantità e degli appezzamenti sui quali sono distribuiti gli effluenti zootecnici	-	Entro 30 giorni dall'effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico	Registro sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni.

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Utilizzo dell'acqua	Misura diretta continua	m ³	Lettura misuratori di portata/volume	Misuratore/i di portata/volume	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua nelle stalle	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
		-	Controllo visivo pressione erogazione	Abbeveratoi dei suini	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Analisi acque sotterranee prelevate	Determinazioni analitiche parametri significativi (potabilità)	varie	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	Pozzi aziendali di approvvigionamento idrico	Annuale	Un'analisi per ogni pozzo aziendale utilizzato nell'anno. Referti analitici redatti da tecnico iscritto ad Albo in Ordine competente alla specifica materia, da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di gasolio	Misura diretta	m ³ o litri	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Evidenziare i consumi per autotrazione. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di energia termica	Calcoli	MWh	-	-	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	Come da D.M. 29/01/2007	-	-		

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	1 volta durante la vigenza dell'AIA